



Corte III
C-8705/2007
{T 0/2}

Sentenza del 31 luglio 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

B._____ e C._____,
patrocinati dall'Avv. Dott. Gianluca Airaghi,
ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nelle estati del 2004 e del 2006, A._____, cittadino dominicano nato il..., ha beneficiato di due visti turistici di 90, rispettivamente 60 giorni, al fine di rendere visita alla madre B._____ e al di lei marito C._____ domiciliati a D._____;

che con decisione del 23 marzo 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha respinto la richiesta di ricongiungimento familiare con la madre ed il patrigno presentata dall'interessato in data 13 dicembre 2006;

che con decisione del 15 maggio 2007, il Consiglio di Stato del canton Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto il 5 aprile 2007 da B._____ e C._____ avverso la suddetta pronuncia;

che con lettera del 23 giugno 2007, B._____ e C._____ hanno invitato A._____ a venire in Svizzera per una visita dal 20 novembre 2007 al 20 gennaio 2008, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultimo;

che in data 12 settembre 2007, l'interessato ha presentato al Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo una domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare, a far data dal 20 novembre 2007, per un periodo di tre mesi presso la madre B._____ e suo marito C._____, precisando nel contempo di essere celibe e studente;

che a sostegno della succitata domanda di visto, l'interessato ha inoltre prodotto agli atti una dichiarazione attestante la sua immatricolazione presso un collegio in patria;

che in data 15 novembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._____, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica Dominicana, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata;

che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato come il fatto che l'interessato può interrompere senza difficoltà particolari la sua formazione scolastica per un periodo di tre mesi e che a quest'ultimo è stata negata l'autorizzazione di soggiorno presso la madre nell'ambito del ricongiungimento familiare, fa sorgere dei seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno;

che con scritto del 21 dicembre 2007, agendo per il tramite del loro patrocinatore, B._____ e C._____ hanno interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che essa si fonda su pregiudizi, elementi generici e semplici supposizioni, precisando in particolare che il criterio relativo alle disparità economiche esistenti tra la Repubblica Dominicana e la Svizzera adottato dall'autorità inferiore sarebbe tale da impedire un soggiorno turistico sul territorio della Confederazione alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale;

che i ricorrenti hanno inoltre rilevato che A._____ ha soggiornato presso di loro rispettivamente dal 1° giugno al 1° settembre 2004 e dal 15 giugno al 15 agosto 2006 senza mai causare alcun problema di natura legale e facendo regolarmente ritorno in patria alla scadenza delle autorizzazioni d'entrata ricevute, di modo che il diniego in oggetto risulta incomprensibile;

che essi hanno poi dichiarato che la richiesta di visto non ha nulla a che vedere con quella di autorizzazione di soggiorno presso la madre nell'ambito del ricongiungimento familiare, che l'interessato ha attestato la sua volontà di rientrare nel suo paese d'origine al termine del visto concessogli (cfr. dichiarazione agli atti), al fine di intraprendere degli studi universitari (cfr. attestazione di superamento degli esami di ammissione), ribadendo infine di prendersi carico di tutti i costi inerenti la visita del richiedente e garantendone nel contempo il rientro in patria al termine della durata del visto;

che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 19 febbraio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di A._____ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando che la presenza in Svizzera della madre potrebbe costituire un ulteriore motivo per stabilirvisi;

che, invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 31 marzo 2008, i ricorrenti hanno ripreso le argomentazioni sviluppate nel loro gravame del 21 dicembre 2007;

che con duplice del 2 maggio 2008, l'UFM ha sostenuto che il richiedente non può prevalersi di legami in patria, di natura familiare, professionale o di altra natura, affermando inoltre che egli ha raggiunto un'età che gli consentirebbe, senza difficoltà particolari, di cercare all'estero, in modo del tutto indipendente, condizioni di vita migliori di quelle che conosce nel paese d'origine;

che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;

che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);

che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);

che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;

che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto;

che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF);

che B. _____ e C. _____ hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);

che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);

che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);

che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS);

che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, *Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF]* 1997, p. 287);

che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare

nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);

che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, *La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers*, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, *Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht*, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss);

che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS);

che un visto è inoltre rifiutato qualora sussistono fondati dubbi sullo scopo del soggiorno (cfr. art. 14 cpv. 2 let. c vOEnS);

che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorché il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente;

che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._____ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata;

che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella Repubblica Dominicana, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto;

che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano

ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;

che, in ragione della situazione personale di A._____, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie;

che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che l'interessato vive con i nonni materni nella Repubblica Dominicana (cfr. lettera del 20 febbraio 2007 della madre all'intenzione dell'Ufficio regionale degli stranieri), paese in cui vive anche lo zio;

che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui A._____ ritrova in Svizzera sua madre e il patrigno, non si può escludere che, una volta giunto sul territorio della Confederazione, egli tenti con ogni mezzo di restarvi, tanto più che un soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare era già stato prospettato in passato;

che alla luce di quanto esposto, il fatto che l'interessato abbia sempre fatto ritorno in patria al termine dei visti turistici di cui ha beneficiato nel 2004 e nel 2006 non è determinante, tanto più che A._____, celibe, in giovane età e senza obblighi familiari, è senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano personale;

che nel quadro della procedura l'interessato ha affermato di essere studente e di volere intraprendere una formazione universitaria (cfr. domanda di visto e attestazione di superamento degli esami di ammissione);

che dunque egli non possiede alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno nella Repubblica Dominicana;

che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua decisione del 15 novembre 2007, il fatto che il richiedente possa interrompere senza difficoltà particolari la sua formazione scolastica per un periodo di tre mesi e che a quest'ultimo sia stata negata l'autorizzazione di soggiorno presso la madre nell'ambito del ricongiungimento familiare, è proprio a far sorgere dei seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno (cfr. art. 14 cpv. 2 let. c vOEnS);

che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto A._____ non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la madre e il patrigno residenti in Svizzera, potendo quest'ultimi rendergli a loro volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare;

che le garanzie fornite da B._____ e C._____ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le loro assicurazioni secondo le quali l'invitato avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);

che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24);

che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di persone residenti regolarmente in Svizzera, le quali hanno invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico;

che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), e che sussistono dei fondati dubbi in merito allo scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'entrata non sono adempiute;

che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA);

che il ricorso è respinto;

che le spese di procedura sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 26 gennaio 2008.

3.

Comunicazione a:

- ricorrenti (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 5004766.9 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Data di spedizione: